

Fondazione comune Istituto clinico-terapeutico, Arlesheim
Domanda di modifica della disposizione regolamentare concernente i beneficiari

Dati personali dell'assicurato

Nome
Cognome
Indirizzo
NPA, località
Data di nascita
Stato civile

L'articolo 16 (Capitale di decesso) del «Regolamento della previdenza» prevede quanto segue per i beneficiari:

¹ Se un assicurato muore e non sussiste alcun diritto a una rendita per coniugi, è esigibile un capitale di decesso.

² Indipendentemente dal diritto successorio, sono aventi diritto:

- a) il coniuge superstite; in sua assenza
- b) i figli dell'assicurato deceduto che hanno diritto a una rendita per orfani della fondazione; in loro assenza
- c) le persone fisiche cui l'assicurato provvedeva in modo rilevante o

la persona con cui egli ha vissuto negli ultimi cinque anni ininterrottamente in unione domestica o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che non percepiscano alcuna rendita vedovile o pensione per il convivente superstite; in loro assenza

- d) i figli dell'assicurato deceduto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 15 [Rendita per orfani], i genitori o i fratelli e le sorelle.

³ Le persone di cui alla lettera c) sono aventi diritto solo se sono stati annunciati per scritto alla fondazione. La comunicazione deve pervenire alla fondazione quando l'assicurato è in vita.

⁴ L'assicurato può modificare in ogni momento i gruppi di beneficiari di cui al capoverso 2 mediante una comunicazione scritta alla fondazione, come segue:

- se esistono persone secondo il capoverso 2 lettera c, l'assicurato può raggruppare le persone beneficiarie secondo il capoverso 2 lettere a, b e c;
- se non esistono persone secondo il capoverso 2 lettera c, l'assicurato può raggruppare le persone beneficiarie secondo il capoverso 2 lettere a, b e d.

La comunicazione deve pervenire alla fondazione quando l'assicurato è in vita.

⁵ L'assicurato può stabilire in una comunicazione scritta alla fondazione, a suo piacimento, i requisiti delle persone beneficiarie all'interno di un gruppo di beneficiari (cpv. 2 e 4). In mancanza di una comunicazione da parte dell'assicurato, il capitale di decesso spetta in parti uguali a tutti i beneficiari all'interno di un gruppo di beneficiari. La comunicazione deve pervenire alla fondazione quando l'assicurato è in vita.

Se il capitale di decesso non viene attribuito a nessuno, decade a favore della fondazione.

⁶ Il capitale di decesso corrisponde alla parte dell'avere di vecchiaia finanziato dall'assicurato.

Desidero modificare la disposizione regolamentare concernente i beneficiari per le seguenti persone:

- quale persona fisica al cui mantenimento la persona deceduta ha provveduto in misura rilevante:

Genere ed entità del sostegno:

--

- quale persona con la quale la persona deceduta ha vissuto in comunione domestica ininterrottamente negli ultimi cinque anni prima della sua morte (allegare dichiarazione di domicilio):

Domicilio
comune dal:

--

(Lo scioglimento della comunione domestica va comunicato alla Fondazione senza indugio)

- quale persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni:

Luogo/data:

Firma della persona assicurata:

--	--

L'adempimento delle condizioni che danno diritto alle prestazioni sarà esaminato soltanto quando si verificherà il caso previdenziale conformemente alle disposizioni regolamentari e legali applicabili in quel momento.